



FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

FNOMCEO 13/07/10
RGP.0007470 2010
CI. 01.09.01/1

**Ai Presidenti delle Commissioni Provinciali
per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri**

Indirizzo E-mail: personale

**Oggetto : Pubblicità sanitaria- Sentenza
Cass. Civ. n. 14652/10**

*Cari Colleghi,
ritengo opportuno segnalarVi la recentissima sentenza della
Corte di Cassazione Civile n. 14652/10, allegata, che
sostanzialmente conferma che la L. n.175 del 5 Febbraio 1992,
prevedendo sanzioni di carattere disciplinare nei confronti del
medico che effettui la pubblicità sanitaria mediante l'apposizione
di una targa senza essere in possesso della relativa
autorizzazione non ha abrogato il Regio Decreto del 27 Luglio
1934 n. 1265 art. 201, che assoggetta a sanzione amministrativa
la violazione delle norme sulla pubblicità in materia sanitaria da
essa prevista.*

*Questa sentenza anche se si riferisce ad un fatto accaduto
nel 2005, cioè precedentemente all'emanazione della L. 248/06,
conferma le oscillazioni giurisprudenziali sulla delicata materia
concernente la pubblicità in materia sanitaria e la successione
delle leggi nel tempo.*

*Riservandomi ulteriori approfondimenti sulla materia
estremamente delicata ritengo però necessario sottolineare come
la linea di serietà e di estrema attenzione alla lotta contro la
pubblicità sanitaria deontologicamente scorretta su cui il
Consiglio nazionale dei Presidenti CAO si è riconosciuto in
occasione dell'incontro di Castelbrando, viene ad essere
confermata da questa recentissima giurisprudenza.*

Cordialmente

All.1

Giuseppe Renzo

